

COMUNE DI TRAPPETO
PROV. DI PALERMO

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO
SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1	Istituzione della tassa.....	pag.	4
- Art. 2	Attivazione del servizio.....	pag.	6
- Art. 3	Gettito e costo del servizio.....	pag.	7
- Art. 4	Presupposto della tassa ed esclusioni.....	pag.	7
- Art. 5	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.....	pag.	10
- Art. 6	Inizio e cessazione dell'occupazione e/o detenzione.....	pag.	10
- Art. 7	Commisurazione e tariffe.....	pag.	11
- Art. 8	Tariffe per particolari condizioni di uso.....	pag.	12
- Art. 9	Agevolazioni.....	pag.	14
- Art. 10	Classificazioni dei locali e delle aree.....	pag.	14
- Art. 11	Deliberazione di tariffa.....	pag.	16
- Art. 12	Denuncia.....	pag.	17
- Art. 13	Accertamento.....	pag.	18
- Art. 14	Riscossione.....	pag.	19
- Art. 15	Poteri del Comune.....	pag.	20
- Art. 16	Funzionario responsabile.....	pag.	21
- Art. 17	Rimborsi.....	pag.	22
- Art. 18	Sanzioni.....	pag.	22
- Art. 19	Tassa giornaliera di smaltimento.....	pag.	23
- Art. 20	Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.....	pag.	25
- Art. 21	Disposizioni transitorie.....	pag.	25
- Art. 22	Disposizioni finali.....	pag.	25
- Art. 23	Entrata in vigore.....	pag.	26

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, giusta Legge Comunitaria n° 128 del 24.04.1998, nell'ambito delle zone del territorio comunale.
2. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - n° 1) imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - n° 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - n° 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletes;
 - n° 4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili;
 - n° 5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - n° 6) paglia e prodotti di paglia;
 - n° 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - n° 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
 - n° 9) ritagli a scarti di tessuto, di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - n° 10) feltri e tessuti non tessuti;
 - n° 11) pelli e simil-pelle;
 - n° 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
 - n° 13) resine, termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido o manufatti composti da tali materiali;
 - n° 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del 3° comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 915/82;

- n° 15) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili;
- n° 16) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti;
- n° 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- n° 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- n° 19) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simile;
- n° 20) nastri abrasivi;
- n° 21) cavi e materiali elettrici in genere;
- n° 22) pellicole e lastre fotografiche e radio grafiche sviluppate;
- n° 23) scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste i simili;
- n° 24) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc.), anche derivanti da lavorazioni basati su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- n° 25) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- n° 26) accessori per l'informatica:
3. I rifiuti speciali non pericolosi come sopra dichiarati e assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento di rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;
 4. I rifiuti di cui al comma 2 e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i dieci kg /mq.
 5. Restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43 comma 2, primo periodo del D.Lgs.vo n° 22/97;

6. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

NOTE

La tassa rifiuti si pone ora in alternativa alla tariffa Ronchi, istituita ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.22 del 1997 e quantificata dal D.P.R. n.158 del 1999.

Punto di comunanza dei due prelievi è il diritto di privativa connesso al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n.22 del 1997 (denominato Ronchi).

Art. 2

Attivazione del servizio

1. La tassa è dovuta per l'occupazione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica e professionale in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
3. Per le utenze produttive, la separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e quindi la tassazione separata di questi, conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti anche se occupati e detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio della propria attività.
4. La tassa è dovuta nella misura del 70% per gli insediamenti il cui accesso sulla pubblica via (strade statali, provinciali, comunali, vicinali), è situato ad una distanza di oltre 600 metri dal più vicino contenitore.
5. La distanza indicata al comma 4 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

NOTE

L'istituzione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani, la delimitazione delle zone servite, trovano riscontro nel regolamento di nettezza urbana, avente natura obbligatoria, divenendo condizione necessaria e sufficiente per l'instaurazione del diritto di privativa a favore del Comune.

L'articolo regolamentare ripropone l'articolo 59 del D.Lgs.n.507/93. Per le utenze poste "fuori zona".

Art. 3

Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1. nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e dalle 'disposizioni di legge ivi richiamate. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio Comunale.

NOTE

Si statuisce che l'eventuale eccedenza di gettito rispetto ai costi del servizio sia accreditata a beneficio del futuro esercizio. Si autorizza la Giunta comunale ad avvalersi delle disposizioni di legge che consentono la massima copertura dei costi del servizio (vedasi la legge finanziaria e la legge 26 del 2001), senza alcuna ulteriore autorizzazione da parte del Consiglio comunale.

Art. 4

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, comprese le aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
3. Presentano tali caratteristiche a titolo semplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana.
 - b) Soffitti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a uguale a m 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco.
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.
 - e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce).
 - f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
Tali circostanze debbono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi od idonea documentazione.
4. Sono altresì escluse dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato estero.
 - b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norme delle leggi vigenti.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
Non sono pertanto soggette alla tassa:
 - a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché

dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque dal Comune non assimilati per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 e successive modificazioni.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

NOTE

Si conferma la presunzione di tassabilità dei soli locali e delle sole aree scoperte operative, con indiretta esclusione di tutte le aree scoperte delle abitazioni e quelle pertinenziali ed accessorie di locali tassabili.

Si escludono le aree destinate all'attività sportiva, in armonia alle ripetute sollecitazioni fornite al riguardo dal Ministero delle Finanze (vedasi fra le altre la risoluzione n.3398 del 24.1.1994).

Si escludono le aree destinate all'esercizio del culto, in quanto, di regola, non vi è produzione di rifiuti. Ovviamente andranno soggette a normale imposizione le restanti parti della parrocchia (cinema, bar, sale giochi, ecc.).

Si forniscono le indicazioni al contribuente atte a comprovare il non uso dei locali, in armonia alle indicazioni fornite dallo Statuto del contribuente e dallo stesso Ministero delle Finanze con la circolare n.95/E del 1994, avvertendo che, comunque, come costantemente al riguardo affermato dalla Corte di Cassazione, tale onere è posto a carico dal nostro ordinamento al contribuente.

Circa la detassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali o comunque non assimilati, suggerendo la via analitica, si indicano, a seconda delle varie tipologie di attività i locali esclusi e quelli che rientrano nel campo di imposizione, in modo del tutto compatibile con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si ritiene, infatti, l'abbattimento

forfetizzato delle superfici non facilmente motivabile e quindi difficilmente tutelabile in sede contenziosa.

Al momento si ritiene di confermare l'esclusione soggettiva dei rifiuti provenienti dalle attività sanitarie, agricole ed industriali, in attesa dell'emanazione dell'apposito regolamento che lo Stato avrebbe già dovuto emanare ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs.n.22 del 1997.

Ovviamente, si deve procedere alla detassazione delle superfici ove si producono i rifiuti definiti esclusi dall'articolo 8 del decreto legislativo n.22 del 1997, perchè anche detti rifiuti, non rientrando nel diritto di privativa del Comune, debbono essere smaltiti a cura e spese del relativo produttore.

Per favorire il contribuente, si indicano i documenti necessari per provare la produzione di rifiuti non rientranti nel diritto di privativa, precisando che:

- a) l'onere della prova della produzione di tali rifiuti è del contribuente;
- b) l'irregolare tenuta dei registri non incide sul diritto alla detassazione;
- c) la documentazione assume validità a tempo determinato, con l'obbligo del contribuente di segnalare al Comune eventuali variazioni.

Art. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Per i locali di uso abitativo affittati (con o senza mobilio), la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali, o dal gestore di attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

Art. 6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ai sensi dell'art. 64 del D.L. N° 507/93.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata *presentazione* della *denuncia* nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità *successive* se l'utente che ha prodotto *denuncia di cessazione* dimostri nei *modi* stabiliti dall'art. 4 comma 2, ultimo periodo di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a *seguito* di denuncia o *in sede di* recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 18, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti producono i loro effetti:
 - a. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
 - b. dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

NOTE

Si conferma quanto disposto dall'articolo 64 del D.Lgs.n.507/93, e, prima fra tutto, l'efficacia bimestrale delle variazioni nel presupposto impositivo.

Art. 7

Commisurazione e tariffe

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'Art. 65 del D.Lgs n° 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro

destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibite all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.
6. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabile. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commissariata alla superficie utilizzata.

NOTE

La legge n.26 del 2001 ha sostanzialmente liberalizzato i sistemi di calcolo delle tariffe della tassa rifiuti. Unica condizione per la legittimità del provvedimento è la sua motivazione, la quale dovrà essere individuata principalmente avendo riguardo ai costi sostenuti dal Comune per la specifica categorie di utenza.

Art. 8

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civile abitazione e di altri locali non sono tassabili.
2. Sono tassabili per intero le superfici scoperte operative riguardanti lo svolgimento di una attività produttiva e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.
3. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:
 - a) abitazioni adibite a dimora abituale con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune,

- per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione:
- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
 - e) Agricoltori occupanti la parte abitativa la costruzione rurale.
3. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 2, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale sempre che i locali siti nel Comune restino non occupati.
 4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
 5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 19.
 6. Le riduzioni previste nei commi 3 e 4 non sono cumulabili, il contribuente può beneficiare di una sola riduzione.
 7. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

NOTE

Si propongono tutte le agevolazioni elencate dall'articolo 66 del D.Lgs.n.507/93, evidenziando che:

- a) la concessione rappresenta una mera facoltà e non un obbligo per il Comune;
- b) il Comune potrà accordare agevolazioni anche in misura minore;
- c) la riduzione del gettito non deve essere finanziata con apposito capitolo di spesa.

Art. 9

Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 8, si applica la esenzione e la riduzione di seguito indicata:
 - a) esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza;
2. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle utenze domestiche per le quali siano dimostrati sensibili incrementi nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani anche quantificati in forma cumulativa. A tal fine è nominata dalla Giunta comunale un'apposita commissione incaricata di determinare le modalità e le procedure di rimborso parziale della tassa, entro i limiti stabiliti dall'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 10

Classificazione dei locali e delle aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell' Art. 68, comma 2 del D.Lgs n° 507/93 i locali ed aree sono classificate nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:
 - 1- Civili abitazioni ricadenti nel Centro Urbano.
 - 2- Civili abitazioni ricadenti fuori del perimetro urbanistico.
 - 3- Musei, archivi, biblioteche e attività di istruzione culturale, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme.
 - 4- Cinematografi e teatri, sale per giochi, palestre.
 - 5- Stazioni, autoservizi, autotrasporti, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
 - 6- Campeggi, distributori, carburanti e impianti sportivi, parcheggi.
 - 7- Esposizioni autosaloni. Sono incluse: aree scoperte ad uso mostre auto, nautiche, locali adibiti a mostre in genere, capannoni di deposito ricovero mezzi.
 - 8- Stabilimenti balneari.

- 9- Alberghi con e senza ristoranti. Sono Inclusi: alberghi annuali e case alberghi.
 - 10- Uffici, agenzie, studi professionali, studi medici, studi di analisi. Sono inclusi anche: agenzie immobiliari, sede partiti e sindacali, Enti vari.
 - 11- Banche, istituti di credito e uffici postali
 - 12- Negozi abbigliamento, tessuti, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
 - 13- Locali di deposito annesso all'attività commerciale e artigianale.
 - 14- Esercizi commerciali: edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, plurilicenze. Sono inclusi: noleggio, ricevitorie, lotto.
 - 15- Attività artigianale: Parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 - 16- Esercizi commerciali: tende e tessuti.
 - 17- Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista.
 - 18- Attività industriali con capannoni di produzione.
 - 19- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense e simili, agriturismo.
 - 20- Bar, caffè, pasticceria.
 - 21- Supermercati, esercizi generi alimentari con superficie superiore a mq 400.
 - 22- Supermercati, esercizi generi alimentari con superficie inferiore a mq 400.
 - 23- Plurilicenze alimentari e miste.
 - 24- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
 - 25- Ipermercato, grandi magazzini.
 - 26- Discoteche, Night club.
 - 27- Aree scoperte e vaste estensioni. Sono inclusi aree scoperte ad uso depositi, parcheggi, pontili di attracco imbarcazioni, ad uso giostre, attività turistiche compresi consorzi spiaggia.
2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto

passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione. Si intendono ricompresi anche tutti gli annessi come depositi uffici e servizi.

3. Per le aree scoperte produttive si applica la stessa tariffa prevista per i locali destinati ad analoghi usi e destinazione.
4. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

NOTE

Si riconferma il principio per il quale ad ogni attività corrisponde un'autonoma voce di tariffa, come peraltro più volte ribadito in sede ministeriale.

Art. 11

Deliberazione di tariffa

1. Entro il 31 dicembre la Giunta comunale delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 10, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura del costo del servizio.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

NOTE Si richiama l'attenzione sulla necessità di motivare i provvedimenti tariffari, avendo riguardo ai costi sostenuti dal Comune per l'esecuzione del servizio e quindi la parte di essi sostenuti per la singola categoria di riferimento.

Punto importante di riferimento diviene il piano finanziario, il quale strumento obbligatorio due anni antecedenti l'adozione della tariffa Ronchi, diviene comunque mezzo necessario per verificare il tasso di copertura e per determinare la progressiva sua crescita, così da giungere al termine del periodo transitorio all'integrale copertura dei costi del servizio, come voluto dalla legge finanziaria per l'anno 2000 e sottolineato dal Ministero delle finanze con la circolare n. 25/E del 2000.

Art. 12

Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi e gli altri uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

NOTE

Come sembra voler suggerire la norma e tenuto conto dei vantaggi che derivano dalla conoscenza della composizione dei nuclei familiari, in vista del passaggio alla tariffa Ronchi, si determina un collegamento contestuale fra gli adempimenti anagrafici e quelli tributari. Del resto, tale semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti si pone in perfetta sintonia con lo Statuto del contribuente.

ART. 13

Accertamento

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il settore tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6 comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il settore tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 17 e devono contenere, oltre gli elementi prescritti dal decreto legislativo 32 del 2001, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sanzioni amministrative ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza, l'Ufficio e le modalità per richiedere informazioni nonché l'Organo comunale designato per l'esercizio dell'autotutela.
4. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente avvisi di accertamento.

NOTE

Si è adeguato l'articolo alle indicazioni che pervengono dallo Statuto del contribuente e dal decreto legislativo n.32 del 2001, in particolare per quanto concerne:

- a) l'obbligo di motivare gli accertamenti, con l'indicazione del presupposto di fatto e di diritto;
- b) l'obbligo di indicare nell'atto l'Ufficio e le modalità per richiedere informazioni;
- c) le modalità per proporre ricorso, ai sensi del D.Lgs.n.546/92;

- a) l'organo competente all'esercizio dell'autotutela, di regola coincidente con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 14

Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1, è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 16 in elenchi da formare e consegnare all'esattore del comune, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive. Su istanza del contribuente il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.
3. E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/97.

NOTE

Si propone di liberalizzare le forme di riscossione, non escludendo tuttavia la procedura esattoriale, rivista alla luce del recente decreto legislativo n.193 del 2001. Il numero di rate è confermato in 4, ricordando che la temporalità non è più necessariamente bimestrale. Nonostante alcuni si mostrino contrari, si ritiene permanga l'obbligo di deposito del ruolo esattoriale per cinque giorni consecutivi presso gli uffici del Comune, così come previsto dall'articolo 286 del TUFL, approvato, con il R.D. n.1175 del 1931.

Si ritiene che, nel caso siano adottate altre forme di riscossione volontaria, quella coattiva, da effettuarsi normalmente mediante decreto ingiuntivo, debba essere preceduta da un atto impositivo che renda liquido ed esigibile il credito tributario, avendo cura che l'atto coattivo sia emesso nel termine di prescrizione stabilito dal presente articolo.

Art. 15

Poteri del comune

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
8. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
9. E' fatto obbligo:
 - a) all'ufficio anagrafe comunale di comunicare mensilmente all'ufficio tributi ogni variazione intervenuta in ordine ai nominativi degli immigrati, emigrati, formazioni di nuovi nuclei familiari;
 - b) all'Ufficio Tecnico comunale di comunicare mensilmente all'Ufficio Tributi le denunce di fine lavori ricevute;

- c) all'ufficio di Polizia Municipale di comunicare mensilmente all'Ufficio tributi l'elenco delle cessioni di fabbricato;
- d) all'Ufficio Commercio di comunicare mensilmente all'ufficio tributi elenco delle imprese che hanno cessato, iniziato o trasferito la propria attività.

NOTE

I poteri di accertamento del Comune trovano una notevole limitazione nello Statuto del contribuente che impone di non richiedere ai contribuenti dati e notizie già in possesso dal Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni indicate dal soggetto passivo. Sulla base di tali principio è necessario riorganizzare l'intero apparato burocratico, in modo da far confluire obbligatoriamente all'Ufficio Tributi tutti i documenti rilevanti depositati presso gli altri Uffici comunali.

Art. 16

Funzionario responsabile

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

NOTE

Nonostante una diversa tesi, allo stato attuale ancora minoritaria, metta in discussione le consolidate indicazioni della dottrina, alla luce del decreto legislativo di riordino degli Enti territoriali attuato con il D.Lgs.n.267/2000, si ritiene che la Giunta comunale permanga competente alla nomina del funzionario responsabile del tributo e ciò diversamente dal funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio la cui nomina è per legge affidata al Sindaco.

Art. 17

Rimborsi

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal settore tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dal settore tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'invito al pagamento del tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal settore tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura di legge.
5. Non si fa luogo a rimborso quando l'importi risulti inferiore a euro 11.

NOTE

Si conferma il testo della legge, minimo del rimborso espresso in Euro con l'indicazione dell'importo.

Art. 18

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 16, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

Art. 19

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
10. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
11. La tassa non è dovuta se l'importo è inferiore a 5 Euro. - Sono escluse dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del 507/1993, lettere a), c), e), f). Inoltre, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, politiche, culturali e del volontariato, NON comportanti attività di somministrazione di alimenti e bevande; l'Amministrazione Comunale potrà con apposito atto deliberativo, stabilire l'esenzione anche se l'occupazione comporta somministrazione di alimenti e bevande;

b) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, palchi, piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti per la durata non superiore a 12 ore continuative;

c) le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno e impalcature per edili dei box ad uso ufficio e spogliatoi e le baracche ad uso mensa per gli operai;

d) occupazioni con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasioni di festività, ricorrenze, purché NON venga effettuata attività di lucro;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. pota mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore consecutive.

f) In caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione non consentono alcun indugio.

NOTE

In considerazione del contestuale versamento della tariffa giornaliera e della tassa di occupazione temporanea, si è ritenuto di indicare un importo minimo particolare, espresso in Euro, che consideri entrambi i prelievi, onde rendere effettivo il pagamento, in considerazione dell'esiguità ordinaria delle somme da corrispondere per tali titoli.

Art. 20

Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

NOTE

Particolare importanza avrà il rinvio alle eventuali disposizioni contenute nel regolamento generale sulle entrate, comprensivo o meno dell'autotutela e dello Statuto del contribuente,

nonché degli altri istituti deflativi del contenzioso tributario, quali l'accertamento contenzioso, il ravvedimento operoso, *ecc.*

Art. 21

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento regola l'applicazione della TA.R.S.U. nel periodo transitorio in attesa dell'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevista dall'Art. 49 del D.L. n° 22/97, che, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è procrastinata al 2008.

Art. 22

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia, e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore, fatte salve le diverse ricorrenze applicative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento decorrono dalla data di esecutività dello stesso.